

CUORE AMICO MUGGIA ODV

STATUTO



ALLEGATO all'atto

Reg. II 29/10/20

N° 3508 Serie S

Per il Direttore Provinciale
IL FUNZIONARIO
Giuliano Giardin

Art. 1

(Denominazione – Sede)

È costituita con sede a Muggia (TRIESTE) in via Roma 22 nel rispetto del Decreto Legge dd. 3 luglio 2017 n° 117 e s.m.l., del Codice Civile e della normativa in materia del Terzo Settore l'Associazione denominata:

"Associazione CUORE AMICO MUGGIA ODV"

in seguito denominata "Associazione".

L'Associazione, non lucrativa e di utilità sociale è apartitica, apolitica e aconfessionale.

Userà la locuzione "Organizzazione Di Volontariato", ovvero l'acronimo "ODV", in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo dd. 3 luglio 2017 n° 117 e s.m.l., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'"Organo Di Amministrazione", di seguito indicato con l'acronimo "ODA" può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Scopi)

Scopi dell'Associazione, che non persegue fini di lucro ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati di cui all'art. 5 comma 1, lettere a, b, i) del D.Lgs. n° 117/17:

- a) interventi a servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della Legge dd. 8 novembre 2000 n° 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge dd. 5 febbraio 1992, n° 104 e della Legge dd. 22 giugno 2016, n° 112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazione sanitarie;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Relativamente agli scopi diversi a quelli di interesse generale:

- b) realizzare valide iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e delle competenti Autorità sulle problematiche delle cardiopatie tendenti a correggere abitudini sbagliate e rivolte ad una corretta informazione, identificata come processo educativo, che tende a responsabilizzare i cittadini nella difesa della salute propria e altrui;
- c) promuovere e sviluppare, a qualunque livello, tra i cardiopatici, uno spirito di amicizia e di reciproco aiuto;
- d) allacciare e mantenere rapporti con le competenti strutture pubbliche, della Cardiologia in particolare, i Gruppi e le Associazioni, che operano nel settore del volontariato, ove le loro attività possano risultare utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) ricevere donazioni, elargizioni, sottoscrizioni per l'utilizzo ai fini di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

(Soci)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.

Possono essere associati al circolo le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Chi desidera diventare socio deve presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica se presente;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'ODA, nel libro degli associati.

L'ODA deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'ODA, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal Regolamento;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- ricevere gratuitamente il periodico edito dall'organizzazione;
- partecipare a tutte le attività stabilite dall'ODA;
- proporre la propria candidatura a cariche sociali, purchè iscritti all'organizzazione da almeno un anno;
- votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- rispettare la qualità di associato volontario come incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione;
- ricordare che l'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'ODA.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, e negli eventuali regolamenti interni, nonché nelle deliberazioni degli organi associativi può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Soci sostenitori.

Sono coloro che intendono aiutare l'ODV con un contributo annuale.

Hanno diritto di:

- essere informati sull'attività dell'Associazione;
- partecipare alle assemblee, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei sostenitori, con voto consultivo;
- ricevere gratuitamente il periodico edito dall'Associazione;
- partecipare a tutte le attività ed iniziative organizzate dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dall'ODA;
- ricevere tutte le comunicazioni attinenti alle attività dell'Associazione.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno.

Si perde la qualifica di sostenitore per il mancato versamento del contributo annuale.

Art. 5
(Organi Sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo Di Amministrazione (ODA) di cui sono componenti:
 - il Presidente
 - il Segretario
 - il Tesoriere
- l'Organo di Revisione (Collegio dei Revisori);
- l'Organo di Controllo (Probiviri);

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 6
(Assemblee)

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è costituita dai soci dell'Associazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale ed è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati con delega scritta.

L'Assemblea è presieduta da persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà valida qualunque sia l'argomento da trattare:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione e dell'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno mediante avviso scritto da inviare quindici giorni prima del

giorno fissato e contenere la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

A piè pagina risulterà l'eventuale delega di rappresentanza.

Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita al recapito risultante dai libri dei soci e dei sostenitori e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e nelle sedi in cui viene svolta l'attività associativa.

L'assemblea è inoltre convocata dall'Organo di Amministrazione quando lo ritiene opportuno o quando lo prevede il Regolamento.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle assemblee viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede nel libro delle assemblee.

I compiti dell'assemblea sono:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- discutere, modificare, approvare i bilanci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelli che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto;
- eleggere i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N° 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno;

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta l'ODA lo ritenga utile all'Associazione, nonché per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla medesima quali:

- modificare lo Statuto;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Applicano le stesse modalità di comunicazione delle Assemblee ordinarie.

Art. 7

(Organo di Amministrazione - ODA)

L'Organo Di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 5 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. È data facoltà all'Organo di Amministrazione proporre un numero superiore all'Assemblea dei soci.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella prima riunione dell'Organo di Amministrazione, presieduta dal socio più anziano, vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Gli incarichi distribuiti non sono cumulabili.

L'ODA ha facoltà di cooptare nello stesso, soci che per particolari esigenze possono coadiuvarlo.

L'ODA è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri.

Le riunioni dell'ODA sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le delibere sono votate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nel caso di non giustificata assenza di un componente in tre riunioni di seguito, l'ODA può deliberare a maggioranza dei suoi componenti, sentito il parere dell'Organo di Controllo, di dichiarare la decadenza dalla carica del consigliere assente. La proposta va notificata all'interessato.

L'ODA è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'organizzazione ed in particolare:

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- amministra l'organizzazione;

- redige ed approva il Regolamento interno;
- redige il bilancio e il rendiconto annuale, dai quali devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando, oltre alle informazioni previste, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente, come da normativa di legge.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione può rilasciare, con maggioranza semplice dei consiglieri in carica, delega al Presidente e ad altri esponenti del Consiglio medesimo per l'espletamento di atti di ordinaria amministrazione, allo scopo di agevolarne l'attuazione.

Le deleghe devono indicare dettagliatamente i limiti sia di competenza che di tempo, dei poteri che vengono delegati. Il delegatario deve rendere conto all'Organo di Amministrazione degli atti compiuti almeno ogni tre mesi.

L'Organo di Amministrazione può revocare le deleghe rilasciate, con maggioranza di due terzi dei Consiglieri in carica.

I poteri indicati nel presente articolo durano comunque fino al rinnovo delle cariche.

Da tale data e fino al passaggio delle consegne ai consiglieri neo eletti, l'Organo di Amministrazione uscente potrà compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione o di comprovata urgenza.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere uscenti, nonché gli altri consiglieri con incarichi particolari, dovranno incontrarsi con i nuovi consiglieri con uguale incarico, non appena designati, per effettuare il passaggio delle consegne, compilando apposito verbale entro trenta giorni dalla designazione di questi ultimi. Tale norma è applicabile anche in caso di dimissioni di un componente durante il triennio.

Art. 8
(Presidente)

II Presidente dell'Organo di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno e presso tutte le Amministrazioni.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente dell'ODA ha facoltà di delegare la rappresentanza legale a membri dell'ODA specificandone i limiti temporali e di competenza.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione delle nuove cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente altresì coordina l'attività dei Consiglieri, promuovendo l'unità di indirizzo, ed esercita i poteri delegatigli dall'Organo di Amministrazione.

Il Presidente prima dell'Assemblea annuale, predispone le relazioni morale e finanziaria dell'esercizio precedente, nonché il programma ed il bilancio preventivo per l'attività da svolgere nell'anno successivo, sempreché non siano in scadenza le cariche sociali. L'ODA li esamina, approva a maggioranza semplice eventuali modifiche e ne approva il testo definitivo da presentare ai soci.

La relazione finanziaria ed il bilancio preventivo dovranno essere distribuiti in copia e illustrati ai soci che intervengono all'Assemblea.

Il Segretario provvederà alla stesura dei verbali, nonché alla regolare tenuta dei libri sociali ed al disbrigo degli atti sociali.

Qualora debbano aver luogo le elezioni delle cariche sociali, il Segretario provvede a predisporre entro il quindicesimo giorno precedente alle stesse, l'elenco aggiornato dei soci aventi diritto al voto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9

(Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n° 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Non sussistendone i presupposti per la nomina, è data facoltà all'Assemblea dei soci di eleggerne uno fissandone i compiti.

Art. 10

(Revisore Legale dei Conti)

È nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n° 117/2017.

Non sussistendone i presupposti, è data facoltà all'Assemblea dei soci di eleggere, fissandone i compiti, un organismo di verifica contabile affiancandolo al Tesoriere.

Art. 11

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- ✓ il libro dei Soci ed il libro dei Sostenitori entrambi tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione;
- ✓ il libro delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'ODA;
- ✓ il libro delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'eventuale Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- ✓ il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

Art. 12

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n° 117/2017.

Art. 13

(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione e nelle sedi in cui svolge le attività, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dai soci.

Art. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n° 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio sociale è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n° 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione provvederà alla compilazione del Bilancio sociale.

Bilancio Sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n° 117/2017.

Art. 16
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1 del D.Lgs. n° 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 17
(Personale retribuito)

L'Associazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n° 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 18

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n° 117/2017.

Art. 19

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 21

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n° 117/2017.

Art. 22

(Disposizioni Generali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23

(Norma transitoria)

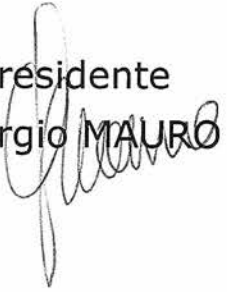
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. n° 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.Lgs. n° 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. n° 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente

Giorgio MAURO



Il Segretario

Livio ZIVOLI



REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 - Le elezioni per le cariche sociali si svolgono nel corso dell'Assemblea ordinaria concomitante con la scadenza delle cariche precedenti.

Il seggio elettorale rimarrà aperto fino alle ore 21 della medesima giornata.

Art. 2 - Il periodo elettorale ha inizio con la comunicazione scritta inviata ai soci circa la convocazione dell'Assemblea e le successive votazioni, secondo i tempi e termini di legge e di statuto. Tale comunicazione deve indicare anche le date di inizio e di termine per l'accettazione delle candidature.

Art. 3 - Le candidature alle cariche sociali possono essere presentate al Segretario dell'Associazione fino alle ore 19.00 del giorno precedente l'Assemblea. Il Segretario verifica l'eleggibilità del candidato.

Art. 4 - Tutte le operazioni inerenti alle votazioni vengono successivamente curate dal Seggio Elettorale, composto da un Presidente e da due scrutatori, che vengono eletti all'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Art. 5 - Il Seggio Elettorale, appena insediato, riceve dal Segretario il materiale e provvede a predisporre ed affiggere nel locale dell'Assemblea un manifesto con l'elenco dei candidati, distinti per i vari organi sociali da eleggere ed elencati nell'ordine di presentazione delle candidature.

Durante le operazioni di voto, tale manifesto dovrà essere esposto nel locale dell'Assemblea, in modo ben visibile.

Art. 6 - Tutti i candidati hanno diritto di svolgere propaganda elettorale a partire dall'inizio del periodo elettorale.

Ogni candidato ha diritto di illustrare all'Assemblea il proprio programma per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 7 - Nella Sede dove si svolgono le operazioni di voto, dovrà esservi un'urna per il deposito delle schede votate.

Art. 8 - Ogni elettore dovrà esibire al Seggio Elettorale la propria tessera sociale o un documento di identificazione. Il Presidente gli consegnerà la scheda per la votazione, siglata.

Qualora l'elettore dichiari di aver errato nella sua votazione, il Presidente del Seggio Elettorale ritirerà la scheda errata e consegnerà all'elettore un'altra scheda.

Art. 9 - Il voto può essere espresso anche per delega, rilasciata dallo elettore delegante sul talloncino della lettera di convocazione. La delega può essere rilasciata soltanto ad altro socio, avente diritto al voto. Ogni socio può votare soltanto per un delegante.

Il Seggio Elettorale, in caso di delega, deve annotare tale fatto sull'elenco dei soci aventi diritto al voto, sia a fianco del nome del socio delegante, che a fianco del nome del socio delegato.

Art. 10 - Non si possono esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei componenti degli organi sociali.

Art. 11 - Alle ore 21.00 il Presidente del Seggio chiude l'accesso al Seggio, facendo però votare gli elettori che si trovano già nel suo interno.

Si iniziano poi le operazioni di spoglio, con l'apertura dell'urna, dalla quale le schede verranno estratte dal Presidente una alla volta, marcando contemporaneamente un segno su apposito foglio, in modo da avere alla fine il numero totale delle schede votate, il cui numero deve corrispondere al totale dei soci che hanno votato, in base alle annotazioni sullo apposito elenco.

Durante lo spoglio il Presidente del Seggio apre le schede una alla volta, esamina se la scheda è bianca, cioè non contiene alcuna espressione di voto, oppure se la scheda contiene elementi di nullità, quali parole, frasi o segni che non riguardano strettamente le operazioni di voto, o elementi di identificazione del votante.

In tali casi il Presidente fa constatare agli altri componenti del Seggio, decidendo collegialmente che la scheda è bianca oppure nulla, e riponendola a parte.

Se la scheda è regolare, il Presidente legge ad alta voce i voti espressi, che vengono registrati dagli scrutatori.

Art. 12 - Alla fine dello spoglio e dopo il controllo dello scrutinio, in caso di risultati non concordanti, il Presidente compila l'elenco dei candidati in ordine decrescente di voti riportati e suddivisi a seconda del tipo di organo sociale.

Compila poi il verbale delle operazioni compiute dal Seggio Elettorale riportando, oltre all'elenco dei candidati con i voti riportati, anche il totale dei soci con diritto di voto, il totale dei votanti, dei quali verrà indicato il numero dei votanti per delega, il totale delle schede bianche ed il totale delle schede nulle.

Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti il Seggio Elettorale, che provvede anche a formare un pacco delle schede votate, un altro pacco delle schede non utilizzate, un pacco delle schede di riserva con le schede annullate, ed un pacco delle deleghe. Detti pacchi vanno sigillati con la firma dei componenti del Seggio Elettorale sui nastri di chiusura.

Art. 13 - Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede all'affissione nell'albo della Sede dei risultati elettorali accertati dal Seggio Elettorale.

Art. 14 - Il Segretario uscente, ricevuto il verbale di cui all'art. 11, provvede a convocare tutti i neo-eletti alla riunione di costituzione dei nuovi organi sociali. Tale riunione dovrà aver luogo non oltre quindici giorni dalla data del predetto verbale.

La riunione di cui sopra sarà presieduta dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti per l'organo sociale di appartenenza.